

proposta di legge n. 216

a iniziativa del Consigliere Pieroni

presentata in data 22 giugno 2012

—————

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE NON IDONEE ALL'INSTALLAZIONE
DEGLI IMPIANTI TERMICI, PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA,
ALIMENTATI A BIOGAS O BIOMASSE

—————

Signori Consiglieri,

la questione energetica e del reperimento di nuovi fonti sono uno dei problemi che le società moderne ed industrializzate sono chiamate ad affrontare e risolvere in tempi rapidi ed in maniera efficace, secondo una logica di sostenibilità ambientale. Su tale materia, da più di dieci anni stanno legiferando le istituzioni europee e nazionali.

Infatti il d.lgs. 387/2003, recepisce le norme comunitarie relative alla produzione di energia da fonti rinnovabili, quali impianti fotovoltaici, eolici e termici alimentati a biomasse.

Nel frattempo la concessione di incentivi statali ha favorito la realizzazione di numerosissimi impianti fotovoltaici che facilitati da procedimenti autorizzativi snelli e in mancanza di linee guida regionali, hanno in alcuni casi compromesso la bellezza del paesaggio collinare marchigiano.

Solo nel settembre 2010, il Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente, ha emanato un decreto ministeriale contenente le linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, previste dalla legge 244/2007.

A seguito del d.m. suddetto, la Regione Marche ha provveduto ad individuare con deliberazione assembleare n. 13 del 30/9/2012, le aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici a terra. Purtroppo però rimane ancora un vuoto normativo per quanto riguarda invece la localizzazione degli impianti termici alimentati a biomasse o biogas, i quali invece, a seguito proprio del calo degli incentivi statali e di una normativa più rigida riguardante il settore fotovoltaico, stanno diventando il nuovo core business del settore marchigiano per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Ecco allora, che per evitare una nuova devastazione del territorio, occorre definire al più presto anche in questo settore delle linee guida e soprattutto individuare le aree non idonee alla installazione di tali impianti, la cui realizzazione deve obbligatoriamente prevedere, rispetto a quanto accade oggi, una maggiore integrazione con il territorio, tenuto conto che gli impianti a biomasse e biogas, implicano un utilizzo consistente di fondi che vengono quindi sottratti alla produzione agricola, un incremento notevole di traffico pesante, la presenza di cattivi odori e di manufatti in cemento armato di notevole impatto.

Per tutte queste motivazioni, credo che sia opportuno procedere in maniera più rapida possibile all'individuazione delle aree non idonee anche per quanto riguarda la realizzazione degli impianti termici alimentati a biomasse o biogas, ed in attesa che queste vengano stabilite, sospendere tutti i relativi provvedimenti di autorizzazione, non ancora conclusi, al fine di evitare una compromissione del territorio.

Questo è lo scopo che intende raggiungere la seguente proposta di legge, che si compone di soli due articoli, dove all'articolo 1 viene stabilito in 120 giorni il termine entro il quale la Giunta dovrà individuare le aree non idonee all'installazione degli impianti a biomasse, mentre l'articolo 2 rappresenta quella sorta di moratoria, che impedisce il rilascio delle autorizzazioni, sino a che la Giunta non abbia provveduto a quanto previsto dall'articolo 1.

Art. 1

(Aree non idonee all'installazione degli impianti termici alimentati a biogas o biomasse)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione individua le aree non idonee, ai sensi del paragrafo 17 della Parte IV all'Allegato al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, per l'installazione degli impianti termici per la produzione di energie rinnovabili, alimentati a biogas o biomasse.

2. L'atto di cui al comma 1, è adottato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare.

Art. 2

(Disposizioni transitorie)

1. Sino all'individuazione delle aree non idonee, di cui all'articolo 1, non possono essere rilasciate le autorizzazioni relative alla realizzazione degli impianti termici per la produzione di energie rinnovabili, alimentati a biogas o biomasse.